



PG..

Rep. .

COMUNE DI MANTOVA

STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE A VALERE SUI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 2021-2027.

“GENERARE IL FUTURO: DALLA SCUOLA ALLA CITTA”.

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA “MARTIRI DI BELFIORE.

CODICE CUP: I62F22000690002. CODICE CIG: 9878047641

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno(du.....) addì del mese di in Mantova, nella Residenza comunale sita in via Roma n. 39, avanti a me, Dott.ssa Roberta Fiorini, Segretario Generale del Comune di Mantova, in possesso di firma digitale con certificato in corso di validità, non revocata, autorizzato per legge a rogare i contratti ex art. 97, comma 4, lett. c) del T.U. 18.08.2000 n. 267, giusto provvedimento sindacale di incarico n. 50/86/2020, sono personalmente presenti:

- **Arch. Carmine Mastromarino**, nato a Mantova il 08.10.1966, in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici per la carica presso il Comune di Mantova, via Roma n. 39, in possesso di firma digitale con certificato in corso di validità, non revocata, il quale interviene nel presente atto non in nome

proprio ma in nome per conto e nell'interesse del Comune di Mantova che rappresenta, codice fiscale n. 00189800204, di seguito indicato come

“Comune”;

-nat a il, in possesso di firma digitale con certificato in corso di validità, non revocata, in qualità di

Detti comparenti, in possesso dei requisiti di legge e della cui identità personale io, Segretario Generale, sono personalmente certo, mi chiedono di far constare per atto pubblico quanto segue:

.Premesso:

- che il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 co.14, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;

-con DGC n. 69 del 17/03/2021 il Comune di Mantova ha deliberato di aderire all'Avviso di manifestazione di interesse allo scopo di selezionare i comuni, e le relative strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027, indetto da Regione Lombardia con DD n. 295 del 18/01/2021;

-con DD n. 5183 del 16/04/2021, è stata approvata la graduatoria delle strategie di sviluppo urbano sostenibile presentate dai Comuni aderenti alla Manifestazione di interesse (in cui è risultato finanziato anche il Comune di Mantova con il progetto “Generare il Futuro: dalla scuola alla città”, classificatosi al nono posto in graduatoria) rimandando la definizione dell'ammissibilità finale, in base all'ordine dettato dalla graduatoria, al momento in cui sarebbero state note le risorse disponibili a valere sui Programmi FESR ed FSE+ 2021-2027;

- con DGC 187 del 04/08/2021 il Comune di Mantova ha approvato il Protocollo di Intesa con Regione Lombardia (sottoscritto in data 27/09/2021)

per la coprogrammazione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile

definitiva, da sviluppare secondo i contenuti ex art. 29 del Reg. (UE)

2021/1060, con allegato l'elenco delle operazioni;

- con DD n. 17928 del 06/12/2022, sulla base delle determinazioni della

seduta del Nucleo di Valutazione del 02/12/2022, è stata approvata la

versione definitiva della Strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune

di Mantova denominata "Generare il Futuro: dalla scuola alla città", per un

costo complessivo di € 15.315.280,00, così suddivisi:

-finanziamento regionale pari a € 15.298.980,00;

-cofinanziamento locale pari a € 16.300,00;

-in data 12/01/2023 Regione Lombardia e Comune di Mantova hanno

sottoscritto la suddetta Convenzione per l'attuazione della Strategia di

sviluppo urbano sostenibile del Comune di Mantova (in atti prot. 4420/2023);

- con determinazioei del Dirigente del Settore Territorio e Lavori Pubblici nr.

1210 del 11.06.2020 e nr. 1509 del 13.07.2020 (in atti) è stata indetta

procedura aperta ex art.60 del D.Lgs 50/2016 con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei servizi di

progettazione, definitiva - esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione, direzione lavori, dell'intervento di demolizione

e ricostruzione di Palestra e Riquilificazione di alcuni spazi della scuola

primaria Martiri di Belfiore;

- con la medesima determinazione sono stati approvati: il capitolato

prestazionale, il disciplinare di gara , e gli atti di gara;

-con determinazione del Dirigente del Settore Territorio e Lavori Pubblici nr.

..... del (in atti) sono stati approvati i verbali di gara nr.

- con determinazione del Dirigente Settore Territorio e Lavori Pubblici nr.

del esecutiva il, in conformità alle risultanze dei verbali del

..... e verbale congiunto del, la gara è stata

aggiudicata al costituendo raggruppamento temporaneo tra, per un

importo complessivo pari ad Euro Iva ed oneri esclusi;

- sono stati acquisiti i DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva,

rilasciato dalle sedi INPS-INAIL territorialmente competenti, in corso di

validità attestanti la regolarità della posizione delle società ai fini contributivi;

- sono state acquisite certificazioni presso Inarcassa attestanti la regolarità

contributiva dei liberi professionisti;

- che risultano pervenute, da parte del Ministero dell'Interno, Banca Dati

Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, le informazioni antimafia

ai sensi dell'art.91 del D.Lgs. 159/2011 relative

- (*oppure*) in data sono state richieste informazioni antimafia ai sensi

dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, mediante consultazione della Banca Dati

Nazionale Unica della Documentazione Antimafia . (in atti);

-a tutt'oggi le informative antimafia richieste alla Prefettura non risultano

pervenute, ma l'art. 92, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 prevede che sia

comunque possibile procedere alla stipulazione del contratto sotto

condizione risolutiva relativamente all'esito dei controlli, essendo trascorsi 45

giorni dalla data di trasmissione delle richieste alla BDNA;

-, ha presentato apposita cauzione definitiva, come

previsto dal capitolato prestazionale.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto, le parti

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Validità premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, ivi inclusi il bando di gara, il capitolato prestazionale, l'offerta tecnica, offerta economica presentate dal Raggruppamento, ancorchè non materialmente allegati per espressa volontà delle parti ma acquisiti agli atti dell'Amministrazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

Il Comune di Mantova, come sopra rappresentato, affida al....., l'incarico professionale per i servizi di progettazione definitiva - esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, Direzione dei lavori, dell'intervento di demolizione e ricostruzione di Palestra e Riqualificazione di alcuni Spazi della scuola primaria "Martiri di Belfiore" , per un importo complessivo al netto del ribasso offerto in sede di gara pari ad Euro (.....) Iva ed oneri previdenziali esclusi,ricompreso nel" STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE A VALERE SUI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 2021-2027. "GENERARE IL FUTURO: DALLA SCUOLA ALLA CITTA". Tale importo dei servizi è parametrato e riferito nel Capitolato Tecnico Prestazionale ad un importo complessivo di lavori e forniture pari a Euro 2.929.600,00 (.....).

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016.

L'incarico è affidato a corpo ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016 e smi e comprende tutte le spese accessorie tra cui: spese di trasferta e alloggio per lo svolgimento di incontri periodici e l'esecuzione dei sopralluoghi, spese per strumentazioni informatiche e materiale di consumo,

ogni altro onere connesso direttamente o indirettamente allo svolgimento della prestazione così come descritta nel capitolato e dalla normativa applicabile.

Il corrispettivo determinato dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara è fisso e invariabile, anche se l'importo dei lavori risultante dalla progettazione definitiva/esecutiva dovesse subire aumenti o diminuzioni.

Trattandosi di servizi di natura esclusivamente intellettuale, non vi sono rischi di interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Art.3 - Durata

Il servizio sarà articolato nelle fasi, così come indicate nel capitolato tecnico prestazionale, e si dovrà comporre degli elaborati, ivi indicati.

L'affidatario dovrà sviluppare il piano dei rilievi e delle indagini strutturali e geologiche e archeologiche entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferimento dell'incarico.

Gli elaborati relativi al Progetto Definitivo/Esecutivo dovranno essere depositati entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferimento dell'incarico.

Al fine di procedere con l'approvazione dei progetti ai soli fini tecnici come definito dall'art. 3 del Capitolato, a cui si rimanda il professionista dovrà depositare gli elaborati entro 60 giorni dalla data di conferimento dell'incarico.

L'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva decorrerà dalla data di comunicazione scritta e si concluderà con l'approvazione del collaudo dei lavori e delle altre attività previste fino al rilascio dell'agibilità e di ogni altro adempimento necessario alla messa in esercizio delle attività previste nei vari immobili.

Art. 4 - Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento

dell'incarico

Ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Tecnico Prestazionale, l'incarico prevede l'esecuzione di tutte le attività e degli elaborati necessari all'esatto adempimento delle prestazioni, indicate al precedente art. 2 e così come specificate da disposizioni normative, regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza anche per la redazione del C.A.M. (Criteri ambientali minimi) di cui all'art. 34 comma 2) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Affidatario è tenuto, nel corso della progettazione, all'assolvimento del criterio DNSH, secondo i principi ambientali del Regolamento EU 2020/852 e della Circolare n. 32 del 30/12/2021, in particolare assicurare che gli interventi oggetto di progettazione non comprendano l'utilizzo di caldaie a condensazione a gas, come previsto dal fascicolo interistituzionale n. 10160 del 8 luglio 2021 del Consiglio dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nel capitolato prestazionale.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo.... del presente Contratto.

Art. 5 - Pagamenti

Il corrispettivo relativo all'incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- Anticipazione

L'anticipazione, come da art.9 del capitolato speciale, prevista nella misura del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi art. 207 del D.L. 34 del 2020 convertito con legge n.77/2020, verrà corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle attività, previo deposito della garanzia di cui all'art. 35 comma 18 del D.

Lgs. 50/2016 e smi;

- per le prestazioni legate alla progettazione definitiva-esecutiva e

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP):

- acconto pari al 30% delle competenze all'approvazione in linea tecnica del progetto;
- saldo delle competenze alla approvazione del progetto esecutivo;

- per le prestazioni legate alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento della

Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

- acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%.
- saldo del 10% a seguito dell'approvazione del collaudo tecnico – amministrativo.

(In caso di RTP)Le fatture saranno emesse da ciascuna delle imprese Raggruppate in relazione alle prestazioni eseguite, indicando il nr. CIG 8316543464

L'impresa mandataria invierà nota di riepilogo delle fatture in emissione da parte del raggruppamento. A seguire la mandataria e le mandanti emetteranno in modo indipendente le fatture di competenza verso la Committente mediante le modalità di trasmissione FEPA (Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione). A Tale fine si specifica che il codice univoco del Comune di Mantova risulta essere VC28ST.

I pagamenti delle competenze professionali avverranno secondo le modalità sopra indicate.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a ciascuna delle imprese/professionisti del raggruppamento tramite bonifico bancario presso

un conto corrente dedicato, ai sensi della legge n.136 del 2010 e s.m.i..

Come previsto dal Capitolato Tecnico Prestazionale, non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni richieste dalla committenza sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in qualunque momento esse intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che la stazione appaltante ha prefigurato. Nulla sarà dovuto pertanto al progettista per la redazione di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione finale quale sarà quella che scaturirà con l'approvazione del progetto. Tale assunto è riferito sia al progetto definitivo sia al progetto esecutivo, fatto salvo quanto previsto per le attività di progettazione per le varianti in corso d'opera ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici ivi incluso il D.Lgs. 50/2016. Sono comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall'organo di controllo che verificherà i progetti ai sensi del D.lgs.50/2016.

Art....

Art. 6 - Modalità di svolgimento del servizio

Le prestazioni devono essere svolte in metodologia BIM, secondo quanto specificato all'interno del Capitolato Informativo e suoi allegati, nonché secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Prestazionale e si dovrà comporre degli elaborati, ivi indicati.

Per l'attuazione del servizio e per quanto non espressamente indicato nei Capitolati sopracitati si fa riferimento a tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art.7 - Impegni dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale si impegna a fornire all'Affidataria tutte le informazioni e gli atti in suo possesso attinenti all'espletamento del servizio stesso.

Il Comune di Mantova si impegna altresì a garantire all'Affidataria, contestualmente all'affidamento del servizio, il libero accesso alle aree per tutta la durata di espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto

Art. 8 - Incompatibilità

L'Affidatario dichiara, accettando l'incarico, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del proprio mandato professionale e di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti d'interesse con il Committente.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, l'affidatario o il Raggruppamento affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62, sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

.

Art.9 -Verifiche dell'Amministrazione comunale sullo svolgimento delle attività

1. Il Comune di Mantova ha la facoltà di esercitare ogni più ampia verifica e controllo sull'operato dell'Affidataria e/o di tutti i soggetti deputati

all'espletamento delle prestazioni contrattuali. Qualora venga accertata la non conformità dell'attività svolta dall'Affidataria, la medesima dovrà in ogni caso provvedere, a sua cura e spese, al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dall'Amministrazione comunale o, comunque, occorrente al fine di rendere l'attività conforme alle prescrizioni contrattuali.

2. È in facoltà del Comune di Mantova accertare in ogni tempo, e in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale del Direttore dei Lavori, e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del Capitolato.

Art. 10 - Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale o alle disposizioni di servizio impartite dal RUP è comminata una penale giornaliera in misura pari allo 0,6 per mille (zero virgola sei per mille) del corrispettivo contrattuale. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale.

1. Le penali saranno trattenute direttamente dal compenso spettante, mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidataria e secondo le modalità previste dall'art. del Capitolato, in questa sede integralmente richiamato.

3. Nelle ipotesi di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi derivanti da specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse Europee (DNSH), nonché gli ulteriori obblighi previsti dal presente

contratto saranno applicate le penali come da capitolato d'appalto, parte integrante del presente contratto.

Art. 11 – Diritto d'autore

Salvo quanto previsto dagli artt. 2575 e ss. del Codice Civile e dalla Legge n. 633/1941, il progetto diverrà di proprietà piena e assoluta del Comune Committente dal momento del saldo definitivo dei compensi.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, potrà darvi o meno attuazione o apportare le modifiche e integrazioni ritenute necessarie; in quest'ultimo caso l'Affidataria, fermo restando il rispetto del diritto d'autore, non potrà sollevare eccezioni di sorta.

Art. 12 - Garanzia definitiva e copertura assicurativa

1. L'Affidatario/RTP ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n., per la somma di Euro , in atti con Prot. n., a garanzia del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto.

(L'Affidataria ha fruito della riduzione prevista dalla legge, pari al 50% (cinquanta per cento) dell'intero importo della garanzia, poiché trattasi di microimpresa, ovvero è in possesso di certificazione ...). La garanzia

definitiva resta vincolata fino all'emissione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del certificato di verifica di conformità. In ottemperanza al comma 5 del summenzionato art. 103, la garanzia è progressivamente svincolata, in via automatica, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'importo garantito.

L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità provvisorio o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato, allorché

si estingue automaticamente, fatta salva la liberazione anticipata, da parte dell'Amministrazione comunale, che abbia luogo con comunicazione di autorizzazione allo svincolo e restituzione dell'originale della garanzia stessa.

2. L'Affidataria dichiara, in applicazione dell'art. 9 co. 4 della Legge n.27 del 24/03/2012 e dell'art. 24, co 4, del D.Lgs. 50/2016, di essere in possesso di idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale, n., rilasciata da ..., in data, di cui ha altresì presentato quietanza n., a copertura dei danni provocati dall'esercizio della professione (in atti con Prot...)

Art. 13 - Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori

L'Affidataria è unica responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Essa è obbligata ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Affidataria ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività del servizio, sollevando il Committente da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Affidataria ha l'obbligo di osservare ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti o emanati in fase di esecuzione del contratto, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuta al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto e alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando il Comune di Mantova da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'Affidataria è tenuta ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.

Art. 14 - Recesso

Il Committente si riserva la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso.

Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte dell'Affidataria degli obblighi dalla stessa assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

L'Affidatario, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati dell'attività svolta fino a quel momento.

Il Comune Committente dovrà liquidare al professionista tutte le prestazioni fino a quel momento svolte.

Il Comune ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di reclamo o di opposizione da parte della società incaricata, in qualunque fase delle prestazioni, qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi di affidamento. In tali circostanze sarà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, che siano meritevoli di approvazione.

Il Comune committente ha la facoltà di recedere in caso di violazione di clausole di autotutela o quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 11 comma 3) del D.P.R. n. 252/1998 e ss.mm.ii.

Il Comune Committente, inoltre, si riserva il diritto di recedere dal contratto a fronte di informazioni antimafia, anche atipiche, comunque ed in qualsiasi momento pervenute, che segnalino il rischio di tentativi di infiltrazione nell'Affidataria da parte della criminalità organizzata.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP ha la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto medesimo, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

Il RUP può, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto per

ragioni di pubblico interesse, o necessità, dandone comunicazione all'Affidatario.

Art. 15 - Risoluzione

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- venga verificato il mancato rispetto dell'Affidataria in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;

- venga verificata l'esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. come previsto all'art. 3 della L. 136/2010;

- venga verificato il mancato rispetto dell'appaltatore alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 81/2008;

- cessione dell'azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 186 bis del R.D. 16.3.1942 n. 267 e s.m.i.), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali;

- condanna per uno dei reati previsti dalla Legge n. 231/2001;

- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidataria;

- violazione dell'obbligo di riservatezza;

- mancata ricostituzione della cauzione nei termini previsti;

- sostituzione, non autorizzata, di uno o più componenti del gruppo di lavoro;

- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del Servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati in fase di gara;

- frode, o grave negligenza, nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale relativo alla fase a cui le penali si riferiscono;

- il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH. La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventa operativa a seguito della comunicazione scritta che il Committente invia all'Affidatario con raccomandata A/R.

La risoluzione dà diritto al Committente a rivalersi su eventuali crediti dell'Affidatario. Si richiama per le altre condizioni risolutive quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016.

La risoluzione dà, altresì, il diritto al Committente di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno all'Affidatario e con l'addebito ad esso del costo ulteriore sostenuto dal Committente rispetto a quello previsto.

Art. 16 - Controversie – Foro competente

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il Committente e l'Affidatario saranno deferite al foro competente, univocamente individuato nel Tribunale di Mantova.

Art. 17 - Riservatezza

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del Servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

L'obbligo suddetto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario, o predisposto, in esecuzione del servizio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, seppur a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di segretezza anzidetta.

Art. 18 - Clausole finali

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86 n. 131 e ss.mm.ii., e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, fin dall'origine nella misura di Euro 16,00 ogni 4 fogli, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.

Qualsiasi spesa inerente il presente atto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, è a carico dell'Affidatario.

Art. 19 - Allegati

Sono considerati parti integranti del presente atto e si intendono allegati allo stesso, i seguenti documenti:

1. Capitolato Tecnico Prestazionale approvato con determinazione dirigenziale nr..... del ed accettato dall'aggiudicatario/ RTI aggiudicatario in sede di gara, ancorchè materialmente non allegato;
2. Offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario/ RTI aggiudicatario in sede di gara , ancorchè materialmente non allegata;
3. Offerta economica presentata dall'Aggiudicatario/ RTI aggiudicatario in sede di gara (All.B);

Detti documenti, sottoscritti ed accettati dalle parti, vengono depositati agli atti del Comune di Mantova – Settore Lavori Pubblici.

Art. 20 – Clausola Risolutiva

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 non essendo ad oggi ancora pervenute tutte le comunicazioni antimafia richieste tramite consultazione della BDNA, relativamente alle società costituenti il raggruppamento aggiudicatario.

Art. 21 – spese contrattuali

Tutte le spese relative al presente atto e conseguenti sono a carico del Aggiudicatario/Raggruppamento aggiudicatario che, agli effetti del presente contratto, dichiara di avere domicilio legale e fiscale presso la società

Il presente contratto è soggetto a registrazione e l'imposta è applicata in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D. P. R. n. 131/1986.

L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.) per l'importo forfetario di € 45,00.

Art. 22 Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonche' forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualita' di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonche' della rendicontazione del contratto, e delle attivita' ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente

correlate alle finalita' predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari e' effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualita' previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati e' necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilita' di dar corso alle suddette attivita'.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalita' sopra descritte, previa designazione in qualita' di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalita' e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalita' per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento e' correlato alla durata del contratto e della relativa contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalita' di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procedera' all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato puo' far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati

in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è Comune di MANTOVA, Via Roma 39 - 46100 MANTOVA.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono Avv.to Guido Paratico presso Maggioli S.p.a., Via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna - tel. 0541/628111 - email: maggiolispa@maggioli.it - pec: segreteria@maggioli.legalmail.it

Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile Avv.to GUIDO PARATICO - tel. 0376 803074 - email: consulenza@entilonline.it - pec: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it .

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

La nomina a responsabile nonché relativi compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati sono descritti nell'Allegato denominato "Disciplinare di nomina del responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (eu) 2016/679", che si intende sottoscritto dalle parti contestualmente al presente contratto.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati

sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Io sottoscritto Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi.

Il presente atto, è stato redatto da me Segretario Generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici su n.3 tre fogli, per facciate n.i fin qui.

Letto l'intero atto ai costituiti, i quali, da me interpellati, l'hanno approvato dichiarandolo conforme alla loro volontà a me espressa, e con me qui di seguito, lo sottoscrivono, con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

p. Comune di Mantova

p. .RTP. Aggiudicatario

IL DIRIGENTE

(F.to in modalità elettronica)

(F.to in modalità elettronica)

IL SEGRETARIO GENERALE